

# BOZZA DELLA STATUTO MODIFICATO

## STATUTO

### TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - DURATA – SCOPI

#### ART. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita una Società Cooperativa denominata: "**TIRISTORO.IT Società Cooperativa**".

#### ART. 2 (SEDE)

La Cooperativa ha sede a Roma all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter, disposizioni di attuazione del codice civile.

La Cooperativa può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

#### ART. 3 DURATA

La Società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e può essere prorogata, con delibera dell'Assemblea, nei termini di legge.

#### ART. 4 SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, ed ha per scopo quello di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

#### ART. 5 OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

- esercitare l'autotrasporto merci per conto di terzi;
- Promuovere e stipulare convenzioni tendenti ad ottenere facilitazioni ed agevolazioni da associazioni, enti locali, o nazionali privati e pubblici, da istituti esercenti il credito a breve, medio e lungo termine, da istituti o società finanziarie, del leasing e factoring, da compagnie di assicurazioni.
- stipulare accordi e contratti con le società concessionarie di autostrade, di trafori e di valichi, per l'istituzione di conti intestati alla Cooperativa o a gruppi di autotrasportatori soci, assumendosi da parte della Cooperativa l'onere del pagamento totale di tutti i pedaggi a carico dei soci, che saranno riaddebitati ai soci stessi dalla Cooperativa in ragione di quanto di competenza di ciascuno;
- Stipulare e promuovere accordi e contratti con gruppi o società armatoriali nazionali ed estere per la promozione delle "autostrade del mare", del cabotaggio marittimo e logistico terrestre.
- Aderire a qualsiasi forma di incentivo nazionale ed estero, a fondi europei per la promozione dell'ecosostenibilità nel settore del cabotaggio marittimo ed intermodale terrestre.
- curare l'acquisto collettivo e l'approvvigionamento per conto dei soci di quanto necessario all'attività di autotrasporto ed in particolare di autoveicoli e mezzi di trasporto speciali, carburanti, lubrificanti, pneumatici, attrezzatura varia, pezzi di ricambio;
- stipulare, nell'Interesse e/o per conto dei soci, particolari convenzioni con le ditte produttrici dei beni di cui sopra per la vendita diretta ai soci di beni e servizi;
- Editare periodici cartacei e quotidiani on-line in genere e gestire portali informativi web di interesse al

## BOZZA DELLA STATUTO MODIFICATO

comparto dell'autotrasporto e alla logistica e dei settori produttivi connessi.

- Realizzare servizi di pubblicità e la organizzazione di campagne pubblicitarie, convegni, seminari e simili, oltre che lo studio, la progettazione la produzione in proprio e/o l'acquisizione da terzi di audiovisivi, oggetti e prodotti per l'attuazione dei programmi e delle campagne pubblicitarie, assumendo e concedendo mandati di intermediazione, instaurando rapporti commerciali e di collaborazione con imprese ed agenzie di pubblicità e marketing italiane ed estere
- stipulare contratti di agenzia e promuovere tra i soci la conclusione di contratti di assicurazione ed in genere di contratti attinenti all'esercizio della professione di autotrasportatore;
- informare i soci sulle richieste di trasporto da parte dei vari committenti, effettuare la ricerca di committenti verso i quali possa essere indirizzata l'attività dei soci, svolgere attività di spedizione così come regolata dall'articolo 1737 c.c. La Cooperativa non potrà in alcun caso svolgere l'attività prevista dall'articolo 1741 c.c. (spedizioniere vettore);
- curare studi ed effettuare o commissionare ricerche per ridurre il costo di esercizio nel settore dell'autotrasporto, curare la redazione di tariffe di trasporto e di nolo da applicare ai vari servizi;
- gestire officine per la riparazione degli automezzi, depositi e distributori di carburanti, impianti di lavaggio per gli automezzi dei soci, locali e spazi di sosta per gli automezzi, per le operazioni di carico, scarico e distribuzione e per tutte le operazioni attinenti all'esercizio dell'autotrasporto;
- curare, a richiesta degli interessati, l'assistenza tecnica, amministrativa, contabile; la richiesta di certificati, autorizzazioni, concessioni, lo svolgimento di pratiche automobilistiche ed in genere tutte le pratiche connesse con l'esercizio dell'attività di imprenditore autotrasportatore;
- promuovere l'addestramento e la specializzazione del personale dipendente e non nel settore dell'autotrasporto, anche con l'istituzione di corsi per il conseguimento della idoneità professionale e per la compiuta formazione di conducenti per autotrasporti su strada, anche in convenzione con le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, con il Ministero dei Trasporti ed i propri organi periferici o delegati ad assolvere le funzioni proprie attualmente attribuite agli Ispettorati della Motorizzazione Civile;
- curare l'assistenza tecnica ed amministrativa dei soci per il conseguimento di contributi ed agevolazioni, anche creditizie, relativi al settore dell'autotrasporto in funzione di disposizioni pubbliche;
- promuovere l'autofinanziamento della Cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti limitatamente ad essi ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. Resta in ogni caso tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico in ogni sua forma;
- realizzare e gestire, in proprio o tramite l'affidamento a terzi, aree attrezzate di sosta, rifornimento e ristoro per autotrasportatori anche esercitando in detta area l'attività di somministrazione alimenti e bevande;
- svolgere altre attività che siano strettamente connesse a quelle sopra indicate e comunque a tutte le attività connesse al settore dell'autotrasporto.

La Cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonché fra l'altro, e solo per l'indicazione esemplificativa e non limitativa:

1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
2. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussioni dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
3. aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 *septies* c.c.;
4. porre in essere operazioni di vendita e/o di prestazioni di servizi anche a non soci per meglio realizzare la sua funzione preminentemente sociale;
5. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4, L. 31 gennaio 1992, n. 59.

La Società svolge la sua attività prevalentemente a favore dei soci ed è una Cooperativa a mutualità prevalente regolamentata dagli articoli 2512 ss. c.c.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento, di cui all'art. 2516 c.c.

### TITOLO II SOCI ART. 6 REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi quali soci tutti coloro (persone fisiche, società di persone, società di capitali, società cooperative, consorzi) che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e quindi, in particolare, coloro che esercitano il servizio di autotrasporto di merci per conto di terzi con autoveicoli muniti delle necessarie autorizzazioni per il trasporto di merci per conto di terzi, nonché tutti coloro che esercitino attività professionali o di prestazione di servizi rivolte al settore del trasporto merci e persone, purché non

## **BOZZA DELLA STATUTO MODIFICATO**

abbiano in corso procedure di concordato preventivo o fallimento, non siano stati dichiarati falliti e non siano interdetti od inabilitati.

Nessun socio deve avere interessi contrastanti con quelli della Società e pertanto non può divenire socio chi eserciti in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, come previsto dall'art. 2527, comma II, c.c.

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, società di capitali, società cooperative, consorzi, appartenenti alle seguenti categorie:

a) Soci "cooperatori" persone fisiche e giuridiche, che esercitano il servizio di autotrasporto di merci per conto di terzi con autoveicoli muniti delle necessarie autorizzazioni e/o che esercitano il servizio di trasporto di viaggiatori per conto di terzi con autoveicoli muniti delle necessarie autorizzazioni;

b) Soci "lavoratori", persone fisiche che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo aziendali ed ai risultati economici della gestione sul piano operativo, che va dalla ricerca di commesse e finanziamenti all'organizzazione delle attività, dagli aspetti contabili agli adempimenti giuridici, ma anche della componente tecnico-professionale, attraverso il possesso di particolari abilitazioni di carattere tecnico.

Rientrano in questa categoria gli elementi tecnici amministrativi.

c) Soci "sovventori", persone fisiche e giuridiche, come previsti dalla legge 31.1.1992 n.59, art. 4.

d) Soci finanziatori, ovvero, socio finanziatore apportatore di capitale di cui all'art. 2526 del Codice Civile.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Ogni categoria di socio, potrà essere regolamentata così come previsto dall'art. 37 dello statuto.

### **ART. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE**

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda all'Organo amministrativo.

La domanda delle persone fisiche deve specificare:

1. Il nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;
2. l'attività svolta in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti;
3. l'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere.

La domanda delle persone giuridiche o enti, sottoscritta dal legale rappresentante, deve contenere:

1. la denominazione e la sede sociale;
2. l'organo sociale che autorizza la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i poteri relativi;
3. l'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere.

Tutte le domande indistintamente devono contenere, inoltre, una dichiarazione di conoscenza ed accettazione del presente Statuto in ogni sua parte, dei regolamenti adottati in conformità dello Statuto medesimo e delle modalità relative alla compensazione dei crediti e debiti dei soci verso la Cooperativa risultanti dalle norme statutarie e regolamentari.

### **ART. 8 AMMISSIONE**

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

### **ART. 9 OBBLIGHI DEI SOCI**

Aderendo alla Società i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a partecipare all'attività della Società per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste

## **BOZZA DELLA STATUTO MODIFICATO**

dal presente Statuto per la perdita della qualità di socio;

c) ad accedere ai servizi prestati dalla Società, e ad assolvere puntualmente gli obblighi derivanti dai medesimi;

d) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

e) Il nuovo socio all'atto dell'ingresso nella Cooperativa deve versare, la quota sottoscritta determinata dall'organo amministrativo per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato e s'intende versata a fondo di riserva ordinaria.

### **ART. 10 PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO**

La qualità di socio si perde per:

- recesso;
- esclusione;
- morte.

### **ART. 11 RECESSO**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
- d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione scritta con ricevuta a mano alla cooperativa.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o comunicazione scritta con ricevuta a mano o a mezzo posta elettronica certificata; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

### **ART. 12 ESCLUSIONE**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo amministrativo può escludere il socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) svolga attività in contrasto o concorrenza con quella della Società;
- c) non osservi le disposizioni di legge, quelle contenute nello Statuto o nel Regolamento interno previsto dall'ART. 34 (trentaquattro), oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) non provveda, entro i termini stabiliti, al pagamento di tutto quanto dovuto alla Cooperativa in relazione ai servizi ricevuti;
- e) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli altri obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.

Nei casi indicati dalle lettere c), d) ed e) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo raccomandata, a regolarizzare la propria posizione e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che permanga l'inadempimento del socio.

### **ART. 13 DECESSO**

Nel caso di decesso di un socio, i suoi eredi o legatari hanno diritto al rimborso delle azioni, a norma degli artt. 2534 e 2535 c.c.

Qualora abbiano i requisiti per l'ammissione, gli eredi o legatari che ne facciano richiesta possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto. Essi, entro sei mesi dalla data del decesso, devono indicare quello

## **BOZZA DELLA STATUTO MODIFICATO**

di loro che voglia assumere la qualità di socio o, in caso di pluralità di soggetti, la persona da essi designata quale rappresentante di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione, si applica l'articolo 2347, comma II e III, c.c..

### **ART. 14 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA**

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate.

La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, comma 3, c.c. Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio. Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto mediante comunicazione scritta o con ricevuta a mano entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

### **TITOLO III PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

#### **ART. 15 PATRIMONIO**

Il patrimonio della Società è costituito:

- a. dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni sociali del valore nominale unitario pari a euro Euro 100,00 (cento virgola zero zero) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 18 (diciotto) e con le azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi e agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell'articolo precedente;
- b. da eventuali riserve straordinarie;
- c. da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi in previsione di oneri e per scopi di previdenza, assistenza, propaganda, studi, educazione cooperativistica e mutualistica in generale;
- d. da qualunque liberalità venga fatta a favore della Società;
- e. dai fondo per lo sviluppo aziendale ex art. 4, L. 31 gennaio 1992, n. 59, costituito dai conferimenti eseguiti dai soci sovventori.

Nessun socio cooperatore persona fisica può sottoscrivere azioni per un valore nominale complessivo superiore ai limiti di legge.

f. dagli strumenti finanziari privi del diritto di amministrazione,  
La Cooperativa ha la facoltà di emettere i titoli ai sensi dell'alt 2346 c.c.

#### **ART. 16 CESSIONE DELLE QUOTE E VINCOLI**

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e non possono essere cedute, sia a terzi che ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

#### **ART. 17 ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO ANNUALE**

L'esercizio sociale va dall'1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla scadenza di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

## BOZZA DELLA STATUTO MODIFICATO

In particolare, gli avanzi netti di gestione saranno così ripartiti;

- a. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, L. 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura stabilita dalla legge;
- c. ai soci cooperatori un dividendo in misura non superiore a quanto prescritto dall'art. 2514 c.c., eventualmente maggiorato di 2 (due) punti percentuali per i soci sovventori;
- d. ai portatori di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione l'eventuale remunerazione come previsto al precedente art. 16 *bis*;
- e. al fondo di riserva straordinario l'eventuale rimanenza.

I fondi di riserva di qualsiasi specie e natura sono indivisibili e non sono ripartibili tra i soci nè durante l'esistenza della società, nè all'atto dello scioglimento della stessa, restando vincolati a fini di pubblica utilità di cui al successivo articolo 39.

### **ART. 18 PRESTITI DEI SOCI**

L'Assemblea a norma delle vigenti leggi può deliberare l'istituzione di un fondo di finanziamento con prestiti dei soci, regolamentandolo con apposite norme.

### **ART. 19 RISTORNI**

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare in qualsiasi forma le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni mutualistiche svolte dai soci, determinandone l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione della Assemblea dei soci.

L'Assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'Interno dei seguenti criteri;

- 1.liquidazione diretta immediata o rateizzata;
- 2.aumento gratuito di capitale sociale;
- 3.offerta di obbligazioni di nuova emissione;
- 4.offerta di strumenti finanziari di nuova emissione.

E' possibile accreditare a favore dei soci quanto risulti di competenza di ciascuno, circa sconti, contributi, agevolazioni ed erogazioni in genere che saranno effettivamente riconosciuti alla Cooperativa in relazione ai pedaggi di cui all'articolo precedente. Lo stesso diritto spetta ai soci ammessi al recesso dalla Società ai sensi del presente Statuto, nonché agli eredi del socio defunto, nei cinque anni dalla cessazione del rapporto sociale, e previo assolvimento di ogni altra loro obbligazione nei confronti della società. I soci esclusi dalla Cooperativa per fatto imputabile ai medesimi perdono ogni diritto in ordine ad accrediti successivi alla cessazione del rapporto sociale, i quali saranno devoluti ad apposito fondo di riserva mutualistica indivisibile.

## **TITOLO IV ORGANI SOCIALI**

### **ART. 20 ORGANI SOCIALI**

Sono organi sociali della Cooperativa:

- 1) l'Assemblea dei soci;
- 2) l'Organo Amministrativo;
- 3) il Collegio Sindacale.
- 4) il Revisore.

### **ART. 21 ASSEMBLEA DEI SOCI, FORME, TEMPI E LUOGHI DI CONVOCAZIONE**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria, è convocata dall'Organo amministrativo e può aver luogo anche fuori dalla sede e dai locali sociali, purché nel territorio italiano.

L'Assemblea regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni assunte in conformità alla legge, e al presente Statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e qualora ricorrano i presupposti dell'art. 2364 ultimo comma del c.c., l'Assemblea potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

## **BOZZA DELLA STATUTO MODIFICATO**

Può, nel corso dell'esercizio sociale, essere inoltre convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 (un decimo) dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve effettuarsi mediante avviso da comunicarsi a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o a mezzo Fax a ciascun socio e/o da pubblicarsi sul portale web in dominio della cooperativa, su riviste e/o giornali diffusi tra i soci, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. l'elenco delle materie da trattare;
- b. il luogo designato per l'adunanza;
- c. il giorno e l'ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, quest'ultima in giorno diverso rispetto a quello fissato per la prima.

L'Organo amministrativo può a sua discrezione, in aggiunta a quanto stabilito, avvalersi di qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione.

In mancanza delle formalità di cui sopra previste per la convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'assemblea la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

### **ART. 22 ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea è convocata in sede ordinaria per:

- a. approvare il bilancio;
- b. nominare gli Amministratori, i Sindaci, il presidente del Collegio Sindacale, il Revisore;
- c. approvare i regolamenti interni;
- d. deliberare sulle eventuali responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

### **ART. 23 ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria, in particolare, è convocata per deliberare:

- a. sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b. sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

### **ART. 24 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art 2538 c.c., nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e siano in regola con i versamenti dovuti.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.

Ove si verifichino le condizioni previste dall'art 2540 c.c. o dall'art. 4 legge 31.1.1992 n.59 i soci sovventori e i soci finanziatori saranno regolati con apposito regolamento secondo quanto previsto dall'art. 34 dello statuto.

I soci hanno facoltà di farsi rappresentare in Assemblea soltanto da altro socio e ciascun socio può rappresentare massimo due soci mediante delega scritta con indicazione del nome del socio rappresentante. La rappresentanza non può essere conferita ad Amministratori, Sindaci o dipendenti della Società.

Nelle votazioni si procede normalmente con il sistema della alzata di mano con prova e controprova, salvo diversa modalità deliberata dall'Assemblea volta per volta e legalmente consentita.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, scelto anche tra i non soci; l'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale sia redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale.

Ove si verifichino le condizioni previste dall'art 2540 c.c. o dall'art. 4 legge 31.1.1992 n.59, ed in relazione al numero complessivo dei soci sovventori o possessori di strumenti finanziari raggiunti dalla Cooperativa, alla distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale ed alla importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci alle assemblee speciali di cui all'art 2541 c.c., l'Organo amministrativo ha

## BOZZA DELLA STATUTO MODIFICATO

la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l'Assemblea generale da assemblee separate, convocate nelle località nelle quali risiedono non meno di venti soci. In tal caso dovranno essere osservate le seguenti formalità:

- a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'Assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole assemblee separate potranno essere diverse per ognuna di esse, ma comunque la data dell'ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- c) anche per le assemblee separate dovrà essere indicata la data della prima e seconda convocazione che dovrà essere almeno 24 (ventiquattro) ore successive a quella della prima;
- d) nell'avviso dovrà essere indicata la località di convocazione di ciascuna assemblea separata;
- e) nell'avviso dovrà essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e per deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'Assemblea generale per l'elezione dei propri delegati all'Assemblea generale medesima.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'Assemblea generale non preceduta da assemblee separate.

Ogni assemblea separata eleggerà, scegliendoli tra i soci, nella proporzione di uno ogni venti, o frazione di venti soci in essa presenti o rappresentati, i propri delegati all'Assemblea generale dei soci, che in ogni caso devono essere soci.

### **ART. 25 VALIDITÀ' DELLE DELIBERAZIONI**

L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratti di deliberare sulla fusione della società, sullo scioglimento anticipato, tanto in prima che in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei voti di tutti i soci.

Nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i soci che non hanno concorso alle deliberazioni ivi indicate, hanno diritto di recedere dalla Società, secondo quanto stabilito dagli artt. 2437 *bis* ss. cc. In particolare, la dichiarazione di recesso deve essere spedita con lettera raccomandata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso o, se il fatto che lo legittima sia diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Assemblea dei soci può svolgersi anche più luoghi, collegati mediante audio-conferenza o videoconferenza, purché siano presenti nello stesso luogo Presidente e Segretario o Notaio, sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione, e sia possibile agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

### **ART. 26 ORGANO AMMINISTRATIVO**

L'Organo amministrativo è formato dal Consiglio di Amministrazione.

La prima nomina di tale carica è effettuata nell'atto costitutivo della Società, successivamente essa spetta all'Assemblea.

Non possono assumere la carica di amministratore coloro che:

- a. abbiano - per dolo o colpa grave - arrecato danni rilevanti a soci od a terzi nell'esercizio dell'attività medesima;
- b. siano inadempienti alle obbligazioni assunte verso la Cooperativa.

### **ART. 27 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri fra soci e non soci eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero con l'osservanza delle prescrizioni di legge.

All'atto della nomina l'Assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione, elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Funge da Segretario del Consiglio il Direttore o il Segretario o un Consigliere, oppure una persona estranea appositamente designata.

# BOZZA DELLA STATUTO MODIFICATO

## **ART. 28 DURATA IN CARICA ORGANO AMMINISTRATIVO**

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In qualunque tempo, essi possono essere revocati dall'Assemblea.

L'Assemblea in seduta ordinaria stabilirà il compenso di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, mentre sarà il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, a stabilire un eventuale compenso in misura fissa per i componenti del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche.

Spetta comunque ai componenti il Consiglio di Amministrazione il rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della società nell'esercizio delle loro funzioni.

## **ART. 29 CONVOCAZIONI**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce, tutte le volte che lo ritiene necessario, anche fuori della sede e dei locali sociali, ma almeno due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno, due dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

La convocazione è fatta a mezzo di posta ordinaria, posta elettronica o a mezzo Fax e PEC da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, e nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o PEC, in modo che i Consiglieri ed eventualmente i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.

A parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità importa la reiezione della proposta.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale.

Il Consiglio potrà svolgersi in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, purché siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione e sia effettivamente possibile per il Presidente accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione e constatare a proclamare i risultati della votazione.

Il Consiglio deve svolgersi con modalità tali da assicurare che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

## **ART. 30 AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è Investito dei più ampi poteri per la gestione della società, in conformità delle leggi e dello Statuto.

Spetta tra l'altro al Consiglio di Amministrazione:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere i bilanci;
- c. stipulare gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività di cui all'oggetto sociale;
- d. conferire procure sia generali che speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'articolo 32 (trentadue);
- e. assumere e licenziare personale della Società, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- f. dare l'adesione della società ad organi federali o consortili;
- g. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- h. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per le disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'Assemblea; il Consiglio di Amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fidejussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obblighi in ordine a finanziamenti agevolati; rilasciare procure e fare convenzioni con Enti Pubblici;
- i. nominare uno o più direttori e stabilirne i compiti.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

# BOZZA DELLA STATUTO MODIFICATO

## **ART. 31 RINUNCIA - DECADENZA – SCADENZA**

I Consiglieri che intendono rinunciare all'ufficio devono darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale, se nominato.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono dalla carica.

Decadono parimenti dalla carica I Consiglieri che, per qualunque motivo, perdono la qualità di socio.

I Consiglieri decaduti, rinunziatari, o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti da altri nominati dal Consiglio di Amministrazione con la deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato.

La cessazione degli Amministratori per scadenza dei termini ha effetto solo dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è ricostituito.

## **ART. 32 POTERI DI RAPPRESENTANZA**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ha la firma e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente è autorizzato, senza preventiva delega del Consiglio di Amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

Il Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad un Consigliere delegato, nonché con procura speciale, ad altri soci estranei al Consiglio od a dipendenti della Società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente in carica, se nominato, o in mancanza di questo ad un Consigliere designato dal Consiglio.

## **ART. 33 COLLEGIO SINDACALE – REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Nei casi in cui la nomina del Collegio Sindacale sia richiesta dalle vigenti disposizioni di Legge, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

I Sindaci hanno diritto ad un compenso stabilito dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Società e nell'espletamento delle loro funzioni.

Ove non sia nominato il Revisore legale dei conti al Collegio sindacale possono essere attribuite le funzioni di controllo contabile, consistenti nell'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Collegio Sindacale deve, inoltre, controllare l'amministrazione della Società, vigilare l'osservanza della legge e dell'atto costitutivo.

Il Collegio sindacale deve adempiere agli obblighi previsti dall' art. 2405 - 2406 c.c. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno Ogni 90 (novanta) giorni.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta.

Il Sindaco dissenziente ha diritto a far scrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

L'Assemblea dei soci, nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del Collegio Sindacale, nomina un Revisore legale dei conti od una Società di revisione, determinandone il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea che ne determina il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Il revisore incaricato del controllo contabile:

1. verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione
2. verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3. esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

# BOZZA DELLA STATUTO MODIFICATO

Il Collegio Sindacale o il Sindaco Unico e il Revisore Legale quando nominati dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

### **ART. 34 REGOLAMENTI INTERNI**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione approva uno o più Regolamenti interni aventi ad oggetto, congiuntamente o separatamente, la disciplina conforme alle norme del presente Statuto e comunque dove sussistono elementi emergenti di cui sia necessaria una regolamentazione:

- a. del funzionamento dell'Assemblea e delle modalità di elezione degli Amministratori tramite liste concorrenti;
- c. del funzionamento dell'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari e dei soci sovventori.
- d. dell'oggetto, modalità e condizioni dei rapporti stabiliti tra i soci e la Società in ordine all'erogazione dei servizi della Cooperativa.
- e. della regolamentazione del Socio Lavoratore e degli strumenti tecnici.

### **ART. 35 REQUISITI MUTUALISTICI**

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa previsti dalla legge e da presente Statuto sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. Si riassumono qui di seguito i requisiti mutualistici, di cui all'art. 2514 c.c. già indicati nei precedenti articoli di Statuto, secondo i quali la Cooperativa ha:

- 1) il divieto di distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
- 3) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale – dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati – a fondi mutualistici per promozione e lo sviluppo della cooperazione.

### **ART. 36 SCIoglimento DELLA SOCIETA'**

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci del capitale effettivamente versato, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11, comma I, L. 31 gennaio 1992, n. 59.

### **ART. 37 CLAUSOLA ARBITRALE E PROCEDIMENTO**

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.lgs n. 5/2003, nominati con le modalità di cui di seguito, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non operatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000 (duecentocinquantamila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;

## BOZZA DELLA STATUTO MODIFICATO

b) tre, per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede della società.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, deve essere comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1, D.lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'art. 829, 2° comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio è costituito dalla validità di delibere assembleari.

Gli arbitri decidono nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'art. 35, comma 2 D.lgs n.5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'art. 35, punto 3, del Regolamento della Camera arbitrale.

Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme contenute nel Regolamento arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

### **ART. 38 RINVIO**

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative rette con i principi della mutualità agli effetti tributarie e si applicano laddove compatibili le disposizioni vigenti per le società per azioni.